



COMUNE DI NURAMINIS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA**

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1.....	Oggetto
Art. 2.....	Riferimenti Normativi
Art. 3.....	Competente
Art. 4.....	Responsabilità
Art. 5.....	Servizi gratuiti e pagamento
Art. 6.....	Trasporto e fornitura feretro
Art. 7.....	Atti a disposizione del pubblico
Art. 8.....	Autorizzazioni di stato civile
Art. 9.....	Facoltà di disporre della salma, del cadavere e dei funerali
Art. 10.....	Morte su suolo pubblico
Art. 11.....	Depositi di osservazione
Art. 12.....	Trasporto dei cadaveri
Art. 13.....	Cortei funebri

CAPO II – CIMITERI

Art. 14.....	I cimiteri di Nuraminis
Art. 15.....	Ammissione nei cimiteri di Nuraminis
Art. 16.....	Servizio di custodia e orario di apertura al pubblico
Art. 17.....	Piano regolatore cimiteriale
Art. 18.....	Costruzione dei cimiteri - Planimetrie cimiteriali
Art. 19.....	Area di rispetto
Art. 20.....	Camera mortuaria

CAPO III - SEPOLTURE

Art. 21.....	Sepulture comuni e private
Art. 22.....	Cura delle sepolture
Art. 23.....	Sepoltura provvisoria
Art.24.....	Inumazioni
Art. 25.....	Tumulazioni

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26.....	Avvisi di scadenza
Art. 27.....	Esumazioni ordinarie
Art. 28.....	Esumazione straordinaria
Art. 29.....	Estumulazione ordinaria ed straordinaria
Art. 30.....	Estumulazioni d'ufficio
Art. 31.....	Raccolta delle ossa
Art. 32.....	Rimozione di sepolture per esigenze di servizio
Art. 33.....	Operazioni vietate – Denuncia
Art. 34.....	Smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni
Art. 35.....	Rinvenimento di oggetti nelle esumazioni ed estumulazioni

Art. 36.....Disponibilità dei materiali

CAPO V – CREMAZIONI

Art. 37.....Cremazione
Art. 38.....Autorizzazione alla cremazione
Art. 39.....Consegna e destinazione delle ceneri
Art. 40.....Rispetto delle prescrizioni
Art. 41.....Dispersione delle ceneri
Art. 42.....Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Art. 43.....Incaricato del Comune
Art. 44.....Registro comunale delle cremazioni

CAPO VI – CONCESSIONI

Art. 45.....Diritto d’uso delle sepolture privata
Art. 46.....Modalità e durata delle concessioni
Art. 47.....Manutenzione ed obblighi del concessionario
Art. 48.....Subentri
Art. 49.....Rinuncia a concessione di aree e sepolture individuali
Art. 50.....Costruzione dell’opera – Termini
Art. 51.....Revoca
Art. 52.....Decadenza
Art. 53.....Estinzione

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 54.....Orario
Art. 55.....Disciplina dell’ingresso
Art. 56.....Divieti speciali
Art. 57.....Riti funebri
Art. 58.....Fiori, Piante e Ornamentali
Art. 59.....Materiali ornamentali
Art. 60.....Custode

CAPO VIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Art. 61.....Accesso al cimitero – tipologia degli interventi
Art. 62.....Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Art. 63.....Responsabilità
Art. 64.....Organizzazione del cantiere e dei lavori
Art. 65.....Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti e di altre festività
Art. 66.....Vigilanza

CAPO IX – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 67.....Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti
Art.68.....Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 69.....	Scadenziario delle concessioni
Art. 70.....	Tariffe

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 71.....	Mappa
Art. 72.....	Cautele
Art. 73.....	Sanzioni
Art. 74.....	Norme di rinvio
Art. 75.....	Entrata in vigore

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2- Riferimenti normativi

- Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. n.1265 del 27.07.1934);
- Ordinamento dello Stato Civile (R.D. n.1238 del 9.7.1939);
- Regolamento di polizia mortuaria (D.P.R n.285 del 10.09.1990);
- Circolare del Ministero della Sanita' n. 24 del 24 giugno 1993;
- Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (L. n. 130 del 30.03.2001)
- Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 06.06.2001 n.380);
- Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio (L.R.23 aprile 2015, n.8);
- Legge regionale – Sardegna - 22 febbraio 2012 n. 4 recante “Norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri funerarie”;
- Legge regionale della Sardegna del 02 agosto 2018 n. 32 recante “Norme in materia funebre e cimiteriale”.

Articolo 3 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del comune, avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale.
2. Il servizio di polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal comune in relazione alla morte delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione del cimitero comunale, alla vigilanza delle sepolture private e simili.
3. L’adozione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione dei servizi di polizia mortuaria viene individuata:
 - nel **servizio Tecnico/Manutentivo** per la custodia, la manutenzione e pulizia, per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica, sia sulle opere del Comune che su quelle dei privati, per tutte le operazioni tecniche di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione;
 - nel **servizio Amministrativo/ Stato civile** per gli adempimenti amministrativi in materia di trasporti funebri, Polizia mortuaria e cimiteriale.

4. I servizi che non potessero essere svolti dal personale dipendente potranno essere affidati all'esterno nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Essi esercitano le proprie competenze nel rispetto del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e delle altre norme di legge e regolamenti a carattere nazionale o regionale, e a tali normative si rinvia, per quanto non contemplato nel presente Regolamento

Articolo 4 – Responsabilità

1. In ogni tempo il Sindaco può, previa diffida o comunicazione agli interessati, se reperibili:
 - disporre la revoca e la rimozione di sepolture assegnando altra sepoltura di pari grado e durata, a carico del Comune, quando ciò sia richiesto per servizio o per opere di carattere generale;
 - ordinare l'inumazione d'ufficio di salme tumulate in loculi, quando si verificano molestie esalazioni o perdite di materiale organico, salvo sia possibile l'intervento urgente degli interessati;
 - far demolire o rimuovere opere, lapidi, ricordi, piante che si trovino a violare le norme del regolamento e dell'autorizzazione data, o che siano pericolanti o in stato di indecoroso abbandono;
 - autorizzare le estumulazioni ordinarie e straordinarie alla scadenza delle concessioni.
2. Il Sindaco, su proposta della Ats competente può adottare provvedimenti per migliorare il servizio come da art. 51 comma 2 del DPR 285/1990.
3. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro del Codice Civile, salvo che l'illecito non costituisca rilevanza penale.
5. Chiunque introduca nel cimitero cose di qualsiasi natura, non ammesse ai sensi dell'art.50 del DPR 285/1990 o non attinenti al culto dei defunti ne risponde ai sensi del C.C. salvo che il fatto non costituisca rilevanza penale.
6. Chiunque chieda e ottenga l'autorizzazione ad eseguire lavori nelle tombe di famiglia, nei loculi, ossari e cinerari, risponde degli eventuali danni causati alla costruzione delle parti in comune, alle costruzioni attigue, alle lapidi, agli arredi e alla vegetazione, conseguenti dalle operazioni effettuate. Qualora in seguito ai lavori effettuati vengano prodotti materiali di risulta, gli stessi dovranno essere prontamente rimossi e conferiti a discarica a cura di chi li esegue e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

Articolo 5 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o specificatamente dal presente regolamento come di seguito indicati:
 - tumulazione in loculo, estumulazioni, inumazioni, esumazione ordinaria ed operazioni di cremazione, nel caso di salme di persone residenti nel Comune di Nuraminis indigenti o appartenenti a famiglia

bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. e sempre che non vi siano persone o Enti ed istituti che intendano occuparsi del caso specifico.

- la deposizione delle ossa nell'ossario comune risultanti da estumulazione a seguito della scadenza di una concessione non rinnovata o di una esumazione ordinaria dal campo comune.

I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi;

2. L'accertamento dello stato di indigenza o di bisogno del deceduto e/o della sua famiglia, non essendo materia inerente il regolamento nazionale di polizia mortuaria, va necessariamente effettuato, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dall'Ufficio dei servizi sociali del Comune, sulla base delle informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. La gratuità dei servizi rimane limitata ai decessi dei residenti, mentre per i non residenti il Comune di decesso imputerà i costi del funerale al Comune di residenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 328/2000, trattandosi di intervento socio-assistenziale a favore del deceduto ed al Comune di morte competerà l'onere della sepoltura se trattasi di persona non residente in alcun Comune italiano.
4. La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare ulteriori servizi particolari da erogare in forma gratuita o a tariffa agevolata, a condizione che, in tal caso, sia quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.
5. Fuori dai casi di gratuità tutti i servizi sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

Articolo 6 – Trasporto e fornitura feretro

1. L'effettuazione gratuita dei servizi di cui al precedente articolo non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri o della fornitura del feretro.
2. Il Comune, comunque, nel caso di salme di persone residenti nel Comune di Nuraminis indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti ed istituti che intendano occuparsi del caso specifico, può prevedere a seconda dei casi o un contributo forfettario per il trasporto e/o acquisto del feretro o la fornitura gratuita del servizio di trasporto e/o del feretro per inumazione o tumulazione.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dall'Ufficio dei servizi sociali del Comune, sulla base delle informazioni sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 7 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n° 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Possono essere pubblicamente consultati:
 - copia del presente regolamento;

- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione;
 - il tariffario cimiteriale;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 267/2000.
3. L'orario di chiusura ed apertura del cimitero comunale deve essere ben visibile.

Articolo 8 – Autorizzazioni di Stato Civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali.
3. L'Ufficio di Stato Civile, tramite accordi con le Ats e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici comunali, medico curante e medico necroscopo, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la Ats., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di stato civile.

Articolo 9 – Facoltà di disporre della salma, del cadavere e dei funerali

1. Nel disporre della salma, del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In difetto, i congiunti possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo.
3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice.

Articolo 10 – Morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte presunta avvenuta sul suolo pubblico, il corpo potrà essere trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera mortuaria del cimitero, previa autorizzazione da parte del Medico legale della Ats o della Magistratura.

2. Anche qualora la morte possa essere immediatamente accertata, il trasporto potrà avvenire presso la camera mortuaria del Cimitero solo a seguito di autorizzazione del Medico Legale della Ats o della Magistratura

Articolo 11 – Depositi di osservazione

1. Il Cimitero del Comune di Nuraminis dispone di una camera mortuaria che funge anche da deposito di osservazione di cui agli artt. 12 , 13 e 14 del D.P.R. 285/1990, la quale verrà utilizzata per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Nonché per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
 - mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie o per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività
3. Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente, sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Articolo 12 – Trasporto dei cadaveri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporto funebre è esercitato da ditte private.

Articolo 13 – Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto o altra zona di partenza (obitorio, ospedale, case di cura ecc.) alla chiesa o al luogo di culto e da questa al cimitero.
2. Su richiesta dei familiari, ed in via eccezionale, possono essere autorizzati, percorsi più lunghi, prevedendo la possibilità di celebrare la funzione religiosa fuori dal Comune di residenza qualora, in vita, tra il defunto e il luogo di culto scelto vi sia stato un legame di tipo affettivo, lavorativo o altra natura;
3. Sempre su richiesta dei familiari, le salme dei defunti possono essere trasportate presso una casa funeraria di cui all'art. 16 della Legge Regionale n. 32 del 02.08.2018;

4. I feretri delle persone decedute per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa verranno trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.
5. I cortei funebri non debbono far lunghe soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
6. In caso di onoranze funebri civili, e su espressa richiesta dei parenti del defunto, il Sindaco potrà autorizzare, la sosta del feretro, presso edifici civili, rappresentativi della volontà del defunto, quali ad esempio, il municipio, la sede di un partito politico o di una associazione, etc.

CAPO II – CIMITERI

Articolo 14 – I cimiteri di Nuraminis

1. Nel territorio di Nuraminis sono presenti due cimiteri:
 - Cimitero di Nuraminis ;
 - Cimitero nella Frazione di Villagreca;
2. E' vietato il seppellimento di cadaveri in sepolcri privati fuori dai Cimiteri, salvo autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti, ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 15 – Ammissione nei cimiteri di Nuraminis

1. Nei cimiteri di Nuraminis e Villagreca devono essere ricevute, quando non venga richiesta altra destinazione, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di razza:
 - le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - le salme delle persone decedute fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza, o che l'abbiano altrove trasferita in conseguenza del ricovero in istituti di cura, di casa di riposo, o per essere assistiti da familiari altrove residenti;
 - le salme delle persone aventi diritto alla sepoltura in un sepolcro privato esistente nel cimitero comunale, anche se non residenti in vita nel comune e morte al di fuori di esso;
 - i nati morti ed i prodotti del concepimento, come indicati dall'art. 7 del D.P.R. 285/1990;
 - i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate;
 - le salme delle persone che, pur non avendo la residenza in Nuraminis al momento della morte, debbano essere ricongiunte con la salma del coniuge;
 - le salme dei nati a Nuraminis ed i loro eventuali coniugi, seppur residenti in altri Comuni al momento del decesso. In presenza di coniugio, tale possibilità è subordinata

all'acquisto di n. 2 loculi da parte del soggetto nato a Nuraminis quando questo era in vita o da parte di eventuali eredi.

- Le salme dei soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza onoraria di questo Comune.
2. E' inoltre facoltà della Giunta comunale, con proprio atto di indirizzo, concedere la sepoltura per casi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 16 – Servizio di custodia e orario di apertura al pubblico

1. L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri è fissato dal Sindaco con propria ordinanza e affisso all'ingresso dei cimiteri. Egli assicura mediante il personale appositamente incaricato, l'ordine, la vigilanza e garantisce le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 285/1990
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, può autorizzare la visita fuori orario dei cimiteri, per comprovati motivi.
3. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri di Nuraminis e Villagreca nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 17 – Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale, previa acquisizione del parere dagli Enti preposti. Tale piano deve recepire le necessità del servizio cimiteriale nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepolture a sistema di tumulazione, di nicchie ossarie/cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni ed eventuali inumazioni;
 - delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro. dovrà prevedere le caratteristiche costruttive delle sepolture private.
3. Nel cimitero, a cura dell'ufficio tecnico del Comune, sono individuati spazi o zone da destinare a:
 - campo d'inumazione ordinaria e speciale,

- camera mortuaria;
 - ossario comune;
 - cinerario comune;
 - loculi per la tumulazione dei feretri;
 - celle per la conservazione di urne cinerarie,
 - dispersione delle ceneri.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel piano, deve risultare nella planimetria di cui al successivo articolo del presente regolamento.
 5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 18 – Costruzione dei cimiteri - Planimetrie cimiteriali

1. Gli uffici comunali competenti, secondo quanto previsto dal capo X del D.P.R. 285/1990, devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.
3. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal consiglio comunale.
4. All'approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
5. La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.
6. Tale relazione deve contenere la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, dalle eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali, alloggio del custode, nonché impianti tecnici.
7. Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso, sia gli edifici dei servizi generali che gli impianti tecnici.
8. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
9. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

10. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.
11. La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.
12. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
13. Nell'area di cui ai precedenti commi non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
 - alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
14. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto a cimitero.
15. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.
16. Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Articolo 19 – Area di rispetto

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. L'area di rispetto, definita in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, è individuata considerando:
 - la necessità dei parcheggi e di servizi per i frequentatori;
 - la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti,
 - la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto;
 - le attività di culto

Articolo 20 – Camera mortuaria

1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.

CAPO III - SEPOLTURE

Articolo 21 – Sepolture comuni e private

1. Le sepolture si distinguono in comuni e private.

Sono comuni:

- le sepolture di salme per inumazione della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento;
- le sepolture di resti nell'ossario comune.

Sono private le sepolture effettuate:

- per inumazione in aree concesse a privati;
- per tumulazione in opere costruite dal comune (loculi, loculi ossari, nicchie cinerarie) o in tombe o cappelle costruite dai privati su aree concesse dal comune.

2. Le sepolture private, ivi comprese quelle eventualmente esistenti nei reparti speciali, costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del comune.

Articolo 22– Cura delle sepolture

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di cippi, lapidi e croci; si possono altresì deporre fiori, corone e tenere piccole aiuole, purché nei limiti della superficie della fossa e compatibilmente con l'ordine di sistemazione caratterizzante il cimitero.
2. In caso di inadempienza, il comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.
3. È assolutamente vietata qualsiasi opera muraria, compresa la realizzazione di vialetti o di gettate cementizie attorno o sopra le tombe, salvo formale autorizzazione comunale.

Articolo 23– Sepoltura provvisoria

1. Un feretro può essere tumulato provvisoriamente solo nei seguenti casi:
 - in attuazione delle deliberazioni che disciplinano la ristrutturazione o l'ampliamento del cimitero comunale;
 - per coloro che, avendo chiesto ed ottenuto in concessione un'area cimiteriale, stanno provvedendo all'ultimazione della tomba;
 - nei casi in cui il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi i feretri in arrivo potranno essere tumulati provvisoriamente in loculi vuoti ma riservati, a partire da quelli concessionari più giovani di età;

- per coloro che hanno avuto l'autorizzazione ad effettuare i lavori di ristrutturazione di tombe private, allo scopo di liberare temporaneamente la tomba e consentire l'esecuzione dei lavori;
- 2. I loculi riservati ad accogliere le salme durante il periodo di provvisorietà, sono individuati, di volta in volta, dal Sindaco.
- 3. Il provvedimento di provvisorietà ha carattere eccezionale e non può essere adottato per periodi superiori a mesi 6. Il Sindaco, su richiesta motivata del concessionario, informato sullo stato di avanzamento dei lavori dall'ufficio tecnico del Comune, può eccezionalmente prorogare il termine di scadenza della provvisorietà.
- 4. La sepoltura provvisoria è soggetta al pagamento di un canone stabilito annualmente dall'Amministrazione per l'utilizzo temporaneo della sepoltura, nonché, ad un deposito cauzionale, secondo la misura stabilita, sempre annualmente, dall'Amministrazione. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo che va dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
- 5. Al termine dei lavori di realizzazione della tomba di famiglia, dopo la verifica dell'agibilità della tomba, i defunti che sono stati tumulati provvisoriamente devono essere trasferiti e tumulati definitivamente nella tomba di destinazione. La restituzione del deposito cauzionale potrà avvenire solo dopo l'avvenuta tumulazione definitiva della salma.
- 6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere tumulata nei loculi a deposito provvisorio ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
- 7. Nei casi in cui la tumulazione provvisoria avvenga per iniziativa del comune, cioè nel caso il cimitero sia sprovvisto di loculi liberi, non è richiesta la cauzione. Non appena vi sia la disponibilità di loculi, le operazioni di estumulazione e di nuova tumulazione avverranno a carico del comune nei limiti dello stretto indispensabile a eseguire le operazioni a norma di legge e nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. Qualsiasi ulteriore esigenza che esuli dall'indispensabile sarà a carico dei concessionari. Per il loculo definitivo dovrà essere corrisposta da parte del concessionario, immediatamente prima della tumulazione definitiva, la tassa di concessione prevista in tariffa. Il loculo definitivo viene assegnato dal Sindaco in base alla disponibilità dei nuovi loculi senza la possibilità di scelta da parte del concessionario o degli eredi interessati.
- 8. Nel caso in cui non vengano effettuati i versamenti della tariffa dovuta per la tumulazione provvisoria, il Comune, previa diffida agli interessati disporrà l'estumulazione del feretro e il suo collocamento in campo ad inumazione decennale. I costi saranno posti a carico degli interessati, deducendoli, per quanto disponibile, dalla cauzione.
- 9. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
- 10. Nei loculi provvisori non sono ammesse decorazioni e ornamenti stabili.

Articolo 24 – Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - Sono comuni le inumazioni in campo comune della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, effettuate ogni qualvolta non viene richiesta una sepoltura privata e quelle di resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni o estumulazioni; in questo caso l'inumazione può variare da un minimo di cinque a un massimo di dieci anni;
 - Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a dieci anni, effettuate in aree in concessione.
2. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica e devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità;
3. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo, a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
4. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
6. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
7. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
8. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
9. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, in ricordo di uno o più defunti, la posa di una lapide in marmo, in un apposito spazio individuato sul muro di cinta del cimitero avente dimensioni massime di 50 cm di larghezza, 80 cm di altezza e spessore massimo di cm 5.
10. L'installazione delle lapidi e della riquadratura di cui sopra, la successiva manutenzione e conservazione dello stato di decoro, saranno a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

Articolo 25 – Tumulazioni

1. Per tumulazione si intende la collocazione del feretro, cassetta contenenti resti mortali o urna cineraria, in opere murarie - loculi o nicchie - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, per esservi conservato per un periodo di almeno vent'anni.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti di legge.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,75 e di altezza m. 0,70 minimo. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 , commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990,

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossario individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di 0,70, di larghezza m. 0,30 e m. 0.30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a m. 0.30, m. 0,30 e m 0,50.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. È consentita, altresì la chiusura con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
10. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui all'art. 76 , commi 8 e 9, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
11. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 285/1990;
12. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome cognome, data di nascita e di morte del defunto.
13. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Articolo 26 – Avvisi di scadenza

1. E' compito del Responsabile del Servizio o suo delegato, autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgersi nel territorio comunale e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale periodicamente redige l'elenco, delle concessioni in scadenza e delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie, da effettuarsi nell'anno successivo. Provvederà inoltre ad affiggere, con medesimo preavviso di 60 gg all'ingresso del Cimitero e all'Albo Pretorio del Comune, gli avvisi indicanti i reparti interessati alle estumulazioni e gli anni di decesso delle salme ubicate nelle sepolture scadute;

Articolo 27 – Esumazioni ordinarie

1. I cadaveri, nelle sepolture per inumazioni, sono esumabili in via ordinaria:
 - non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in campo comune;
 - alla scadenza del periodo delle rispettive concessioni se in sepoltura privata, salvo i casi di richiesta di rinnovo ai sensi dell'Art. 46, c. 3 del presente Regolamento.
2. Le esumazioni di cui al comma precedente non sono soggette ad alcuna autorizzazione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre (escludendo luglio e agosto).
4. Gli oneri relativi alle operazioni di esumazione ordinaria sono a carico del Comune qualora venga accertato il disinteresse da parte dei familiari.
5. Per quanto possibile le operazioni devono essere svolte proteggendo i diritti alla riservatezza e al raccoglimento degli interessati; le aree dove sono previste più operazioni in successione sono opportunamente delimitate.

Articolo 28 – Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie delle salme inumate, possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, previo parere favorevole dell'Ats, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per successivo trasferimento ad altra sepoltura o in un altro cimitero o per istanza di cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie sono eseguite con il controllo del Responsabile del Servizio Cimiteriale o suo delegato. Qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria, può essere richiesta dal Responsabile del Servizio cimiteriale la presenza di personale dell'Ats.

3. Quando viene accertato che il defunto è deceduto per malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che la Ats dichiari che non sussista alcun pregiudizio alla salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti.
5. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 n. 285 ss.mm. e ii.

Articolo 29 – Estumulazione ordinaria ed straordinaria

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Sono straordinarie le estumulazioni eseguite prima dei termini di cui sopra, su richiesta dei familiari e quelle eseguite su ordine dell'Autorità giudiziaria.
3. Le estumulazioni straordinarie sono subordinate agli oneri già previsti nel tariffario, con spese per i lavori a carico dei richiedenti o di chi le ha disposte.
4. Per le inumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e ss.mm.ii., trasmettendo all'ufficio di competenza l'importo delle spese sostenute comprensivo dei costi del personale, relativamente alle operazioni svolte.
5. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
6. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno è di cinque anni.
7. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ATS o un suo delegato.
8. Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Dirigente del servizio di igiene pubblica della ATS o un suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
9. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
10. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, non può essere eseguita la riduzione dei resti e quindi il collocamento nell'ossario. In tal caso se i parenti non intendono rinnovare

la concessione, la salma è avviata all' inumazione nel campo comune, previa apertura della cassa di zinco.

11. Durante le operazioni di estumulazioni di cadaveri i Cimiteri su descritti dovranno rimanere chiusi al pubblico per l'intera durata dell'intervento.

Articolo 30 – Estumulazioni d'ufficio

1. Il Responsabile del Servizio può per motivi di igiene, eventualmente previo parere dell'Ats, disporre l'estumulazione straordinaria di feretro ed il suo rivestimento con un ulteriore cassa di zinco. Detto feretro verrà successivamente tumulato nel medesimo manufatto.
2. Gli oneri dell'operazione sono a carico del Concessionario o degli aventi titolo; in caso di disinteresse da parte degli stessi, gli oneri sono a carico del Comune. Tale disinteresse comporterà l'applicazione dell'art. 52 del presente Regolamento relativo alla decadenza della concessione.

Articolo 31 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse facciano domanda di raccoglierte per deporle in nicchie o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.
2. In questo caso le ossa sono raccolte in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura riportanti all'esterno i dati anagrafici del deceduto.
3. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
4. Per la traslazione delle ceneri o dei resti di un congiunto all'interno di un unico loculo è sufficiente l'autorizzazione della maggioranza degli eredi, se non è stata manifestata la volontà contraria del defunto.
5. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di disporre l'estumulazione o l'esumazione dei cadaveri finalizzata alla raccolta delle ossa alla scadenza del termine della concessione, a condizione che sussista il consenso unanime da parte di tutti gli aventi titolo e ove possibile assumendo l'impegno alla collocazione dei resti nella medesima sepoltura.

Articolo 32 – Rimozione di sepolture per esigenze di servizio

1. Per comprovate esigenze di servizio possono essere rimosse sepolture di ogni tipo, dandone preavviso ai famigliari nelle forme di legge e provvedendo ad altra sepoltura di tipo corrispondente e di pari durata.

Articolo 33 – Operazioni vietate – Denuncia

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o tumulo al momento della tumulazione.
2. Il Responsabile del servizio è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 34 – Smaltimento dei rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni

1. I rifiuti prodotti a seguito di esumazioni ed estumulazioni dovranno essere conferiti in discariche e da soggetti autorizzati.
2. La spesa per lo smaltimento dei rifiuti speciali, ove dovuta, è a carico di chi richiede l'operazione cimiteriale secondo quanto previsto in tariffa.

Articolo 35– Rinvenimento di oggetti nelle esumazioni ed estumulazioni

1. Qualora nel caso di esumazioni ed estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli operatori dovranno darne immediata comunicazione al Sindaco. Gli aventi diritto possono richiedere la consegna di quanto rinvenuto.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente, previa sottoscrizione di apposito verbale redatto in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai familiari o loro delegato e l'altro conservato agli atti dell'ufficio dei Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi eventualmente rinvenuti se non è possibile individuare gli eredi o i discendenti del defunto, devono essere conservati dall'amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Trascorso tale termine, se i beni non vengono reclamati possono essere liberamente alienati dal comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti del cimitero.

Articolo 36– Disponibilità dei materiali

1. I materiali derivati dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa. I resti lignei e gli avanzi di indumenti dovranno essere stoccati in idonei contenitori e smaltiti presso impianti di termodistruzione autorizzati. Le parti metalliche: ottone, piombo e zinco, previa disinfezione in caso di pericolosità, andranno avviate a rottamazione mediante conferimento in discariche autorizzate.
2. Alla scadenza delle sepolture tutti i materiali d'arredo non vegetale passano nella disponibilità del servizio cimiteriale e sono destinati a rottamazione o alienazione tramite asta pubblica il cui ricavato dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. A richiesta degli aventi titolo, da presentare prima dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione, può essere autorizzato l'asporto di arredi funebri, nonché il loro eventuale reimpiego in

altri cimiteri per sepoltura di congiunti dei richiedenti ovvero, in previsione del riutilizzo, il recupero e deposito temporaneo nel magazzino del cimitero per un periodo massimo di 6 mesi soggetto a tariffa.

4. I materiali depositati e gli arredi, giacenti presso i magazzini cimiteriali, decorsi i termini di deposito temporaneo sono destinati a rottamazione o alienazione.
5. Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONI

Articolo 37– Cremazione

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione conseguentemente, per procedere alla cremazione gli interessati potranno avvalersi degli impianti messi a disposizione da altri Enti.

Articolo 38– Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all' autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità :

- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà' da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette

Articolo 39– Consegna e destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna cineraria, ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto, di dimensioni previste dalla legge.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, per la conservazione in ambito privato o per la dispersione.
3. La manifestazione di volontà del defunto, relativamente all'affidamento o alla dispersione delle ceneri avviene mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al comune di residenza o decesso. E' resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74,75,76,77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione avvenga in un comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del comune di dispersione;
5. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al comune di ultima residenza del defunto. Dovrà, altresì, contenere i seguenti dati:
 - i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario e i dati identificativi del defunto;
 - l'indicazione del luogo di conservazione dell'urna;

- la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna cineraria e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'amministrazione comunale;
 - a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna
 - la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna nel cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intenda più conservarla;
 - la conoscenza dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri entro il termine massimo di cinque giorni;
 - che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- 6.** In caso di decesso dell'affidatario, qualora lo stesso non abbia indicato a chi trasferire l'urna cineraria, i parenti del defunto dovranno presentare una nuova richiesta.
- 7.** la consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice copia originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
- 8.** La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante collocazione nelle celle di cui all'art. 17, comma 3 del presente regolamento o mediante interrimento in spazi a ciò destinati. E' inoltre ammessa la collocazione all'interno dei loculi o tombe assieme a feretri di congiunti ivi tumulati;
- 9.** Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'Ufficiale dello Stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 10.** In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna è consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

Articolo 40 – Rispetto delle prescrizioni

- 1.** L'amministrazione comunale può procedere in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sulla effettiva collocazione e conservazione dell'urna contenenti le ceneri. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, sempre che il fatto non costituisca reato, l'amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata, imponendo il trasferimento dell'urna nel cimitero.

Articolo 41 – Dispersione delle ceneri

- 1.** La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile, è eseguita dal soggetto individuato dal defunto, o in assenza di sue disposizioni, dal coniuge, dal convivente o da altro familiare o dal

personale autorizzato dall'avente diritto, dall'esecutore testamentario, in caso di iscrizione del defunto ad associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, dal rappresentante legale dell'associazione stessa.

2. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 46 della Legge Regionale della Sardegna del 02 agosto 2018 n. 32, è consentita nel rispetto delle norme vigenti e della volontà del defunto:
 - In aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;
 - In natura;
 - In aree private. In questo caso dovrà essere eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non da luogo ad attività aventi fini di lucro.
3. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti e comunque a distanza non inferiore ad un chilometro dalla linea di costa.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 1, punto 8) del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. La dispersione in area cimiteriale è soggetta al versamento della relativa tariffa.
6. In assenza di indicazioni sul luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è fatta dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi della normativa vigente e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
7. Le ceneri sono disperse nel cinerario comune se trascorrono 90 giorni dalla cremazione senza che il comune riceva indicazioni sulla dispersione.

Articolo 42 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione deve essere presentata istanza nella quale devono essere indicati:
 - i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il titolo alla dispersione;
 - i dati anagrafici del defunto;
 - il luogo, tra quelli consentiti dall'art. 42, commi 2-3-4, del presente regolamento, ove le ceneri saranno disperse, nonché la data e l'ora.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 - il documento comprovante l'espressa volontà del defunto stesso in originale o copia conforme;
 - l'autorizzazione in originale, del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri con dichiarazione che la dispersione non è oggetto di attività avente fine di lucro;
 - la dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione, derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - la dichiarazione nella quale vengono indicate le modalità di smaltimento dell'urna nel caso in cui non sia consegnata agli operatori cimiteriali (che provvederanno allo smaltimento nel rispetto della normativa vigente);
 - l'impegno ad effettuare la dispersione entro 90 giorni dalla data di consegna delle ceneri;

3. La dichiarazione di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diversa rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
4. L'istanza dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è comunicata a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del Comune ove avviene la dispersione delle ceneri.

Articolo 43 – Incaricato del Comune

1. L'incaricato del Comune che deve assistere alla dispersione delle ceneri è nominato dal Sindaco ed è individuato tra:
 - i dipendenti a tempo indeterminato del comune,
 - i dipendenti dell'azienda di trasporto funebri incaricata del servizio,
 - un familiare del defunto o la persona autorizzata alla dispersione.

Articolo 44 – Registro comunale delle cremazioni

1. Presso il Comune è istituito con delibera di G.C. n. 68 del 13.12.2018, il registro per la cremazione.
2. Il Registro è tenuto dall'Ufficio dello Stato Civile su modello predisposto dall'ufficio medesimo e in esso vengono annotate, su richiesta dei cittadini residenti nel Comune di Nuraminis, le modalità con le quali i cittadini medesimi hanno manifestato la volontà di essere cremati;
3. La semplice registrazione non costituisce in se manifestazione di volontà alla cremazione, che deve essere espressa con una delle modalità sotto indicate:
 - dichiarazione di volontà scritta, datata e firmata di proprio pugno dall'interessato, ai sensi dell'art. 602 del c.c.;
 - dichiarazione di volontà depositata presso Associazioni riconosciute; _
 - testamento depositato presso uno studio notarile;
 - Qualora tale volontà sia espressa con testamento olografo ai sensi dell'art. 602 del codice civile, il richiedente può consegnare l'atto contenente la propria volontà al funzionario interessato, che lo conserverà in apposito fascicolo fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato. In questo caso ai fini della redazione del testamento olografo, il Comune predispone un modello di dichiarazione;
 - Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo dell'esecutore testamentario incaricato di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione dell'atto ad un notaio, per la pubblicazione, come disposto dall'art. 620 del codice civile. In nessun caso i costi per la pubblicazione possono gravare sul Comune.
4. Qualora, al momento del decesso del dichiarante, la persona indicata come esecutore testamentario sia deceduta, irreperibile, o comunque non si attivi in tal senso, e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.

5. L'ufficio preposto dovrà informare il cittadino che quanto indicato dalla legge Regionale, n. 32/2018, avrà unicamente valore nella Regione Sardegna, e che, nel caso di trasferimento di residenza in altro Comune della Regione, lo stesso dovrà rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza, cessando l'efficacia dell'iscrizione fatta nel Comune di Nuraminis.
6. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso dal Comune di Nuraminis al Comune di nuova residenza, nell'ambito della Regione Sardegna, può avvenire d'ufficio, qualora l'interessato non vi provveda;
7. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione dell'iscrizione nel registro per la cremazione o il ritiro dell'atto di cui al comma 3 dell'art. 44 legge Regionale, n. 32/2018.

CAPO VI – CONCESSIONI

Articolo 45 – Diritto d'uso delle sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 17 del presente regolamento, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune ai sensi del DPR 285/90 capo 18, art. 90.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc...);
 - sepolture per famiglie e collettività (tombe di famiglia, cappelle, loculi di famiglia ecc...);
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di apposita tariffa, predisposta con delibera della Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cimiteriale, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

L'istanza di concessione di loculi e aree cimiteriali dovrà essere presentata presso l'ufficio competente contestualmente al decesso, mentre il versamento della su indicata tariffa dovrà essere effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della predetta istanza. In difetto si provvederà alla relativa riscossione nei modi e nei termini di legge.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e, alla sua morte, dei titolari del diritto di sepolture, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
6. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dal convivente, dai discendenti in linea retta e dagli ascendenti (in qualunque grado).
7. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito, all'atto dell'ottenimento della concessione.

8. Per i collaterali, gli affini e persone benemerenti del concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o da chi ne ha titolo, con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentare all'ufficio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla-osta.
9. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria;
 - i defunti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca.
11. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
12. Il concessionario nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, non vanta alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
13. E' garantita la possibilità di riservare il loculo adiacente al proprio coniuge defunto per le persone che abbiano superato o che siano comunque all'interno del 70° anno di età. In questo caso il pagamento del loculo avverrà al momento della prenotazione secondo la tariffa vigente.
14. Qualora la concessione sia stata stipulata da almeno 30 anni, il concessionario, potrà richiedere all'Ente che il loculo oggetto della stessa venga utilizzato per la tumulazione di un ulteriore defunto, a condizione che i resti della salma già tumulata siano mineralizzati e quindi nelle condizioni di poter essere collocati in una cassetta di ridotte dimensioni tali da consentire la loro collocazione all'interno del medesimo.

Articolo 46– Modalità e durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
2. La durata è fissata in:
 - a) **50 anni** per:
 - i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;
 - per i loculi individuali, per le nicchie cinerarie, e per gli ossarietti;

a far data dalla stipula del contratto di concessione.

- b) **perpetua** per le sepolture collettive esistenti (cappelle, monumenti e tombe di famiglia costruite a spese del concessionario);
3. A richiesta degli interessati, compatibilmente con la disponibilità di edilizia funeraria, è consentito il rinnovo, per un ulteriore periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione per rinnovo di cui alle apposite tariffe vigenti da calcolarsi proporzionalmente al periodo di rinnovo concesso che, comunque, non può essere inferiore ai 20 anni e superiore ai 50 anni.
 4. Nel caso in cui, alla scadenza della concessione, il concessionario o un suo erede legittimo, non intenda avvalersi delle facoltà di cui al comma precedente il Comune rientrerà immediatamente nella piena disponibilità della sepoltura e potrà disporre in ordine ad una sua nuova concessione.
 5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza.
 6. L'assegnazione delle concessioni delle sepolture a tumulazione avviene tassativamente per ordine progressivo delle sepolture disponibili, dal basso verso l'alto, da sinistra a destra rispetto a chi guarda di fronte il corpo loculi o l'area destinata a cappelle o tombe. Il criterio di priorità è determinato dalla data della presentazione della domanda.
 7. La sepoltura individuale di cui all'art. 45 può concedersi solo ed esclusivamente in presenza del cadavere per i loculi, dei resti ossei o delle ceneri per gli ossari/cinerari, certificata dall'atto di morte.
 8. L'assegnazione delle aree per la realizzazione delle sepolture collettive (cappelle, loculi di famiglia, etc.) avviene osservando i seguenti criteri di priorità:
 - Presenza di cadavere (facendo riferimento alla data di morte);
 - Residenza del richiedente;
 - Età del richiedente;
 - Data di presentazione della domanda di concessione;
 9. Le sepolture di cui al presente articolo non possono essere trasferite a terzi, ma solamente retrocesse al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
 10. La concessione non può essere fatta a Società, Aziende, Enti o persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Articolo 47– Manutenzione ed obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura per le parti da lui costruite o installate. Tali manutenzioni sono subordinate all'inoltro di richiesta scritta presso l'Ufficio competente che autorizza a fronte del pagamento di eventuali diritti di segreteria.
2. Ove trattasi di concessionari deceduti e qualora non sia possibile trasferire la concessione, così come disposto dall'art. 48, la manutenzione ordinaria può essere richiesta da persone che abbiano ivi sepolti i familiari ed autorizzata dall'ufficio competente.
3. L'esecuzione di tale manutenzione, non fa nascere alcun diritto sulla concessione della sepoltura o altra rivalsa nei confronti dell'Amministrazione o di terzi.
4. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

5. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia.
6. In caso di contitolarità della sepoltura concessa gli obblighi del presente articolo sono solidali.
7. In caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti per motivi di decoro, sicurezza o igiene, previa diffida, salvo i casi di estrema urgenza, ai componenti della famiglia del concessionario.

Articolo 48– Subentri

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo.
2. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 2 anni dalla scadenza del termine della concessione, il Comune, con provvedimento del Sindaco, provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 49– Rinuncia a concessione di aree e sepolture individuali

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione sia di aree libere che di sepoltura individuali salvo i casi di decadenza, quando:
 - non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - l'area sia libera da salme, ceneri o resti;
 - la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
2. La rinuncia può essere accettata anche in caso in cui il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, resti, ceneri e il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa.
3. In tal caso viene riconosciuto, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico competente da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 50– Costruzione dell'opera – termini

1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle di famiglia o loculi familiari, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal Testo Unico Edilizia e dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. La esecuzione delle opere relative deve essere effettuata entro 12 mesi dalla data di concessione dell'area, pena la decadenza.
2. Le opere da realizzare sono soggette all'approvazione degli Enti competenti ed al rispetto dei tempi di inizio e fine lavori secondo i Regolamenti vigenti.

3. Per motivi da valutare caso per caso, il Comune può concedere ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga adeguata.

Articolo 51– Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio previo accertamento dei relativi presupposti. Verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso Comune le spese per il trasporto delle opere e delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie mortali.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 52– Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata dal Sindaco a seguito degli accertamenti da parte del Responsabile del Servizio, nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini prefissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura con pregiudizio delle opere, della sicurezza e della salute pubblica;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) - e) di cui al comma precedente è adottata previa diffida a provvedere entro il termine di 6 mesi, prorogabile di altri 6 mesi per motivate ragioni, al concessionario e agli aventi titolo in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione l'Amministrazione provvederà, se del caso, alla traslazione a proprie spese delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Successivamente si provvederà alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella sua piena disponibilità.

Articolo 53– Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 46, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n° 285/90.
2. Allo scadere dei termini, se gli interessati non avranno preventivamente richiesto il rinnovo o disposto per la diversa collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà l'Amministrazione, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Gli interessati possono comunque richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e altri oggetti simili.

CAPO VII – POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 54 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con le modalità indicate dall'art. 16 del presente Regolamento.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 55 – Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non rispettose del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli qualora non accompagnati da adulti;

Articolo 56 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli e altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante e vasi, ornamentazioni, lapidi e ogni tipo di accessorio;

- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare foglie e sterpaglie sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g) calpestare, danneggiare aiuole, fioriture, cespugli, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in modo particolare con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio; per la ripresa di cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizione sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi e commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio o suo delegato;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 57 – Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Articolo 58 – Fiori, Piante e Ornamentali

1. Nei campi a verde è vietato piantare fiori e piante. E' consentito l'ornamento della sola lapide.
2. Nei campi comuni tradizionali è vietato piantare essenze al di fuori dell'area delimitata dalla lapide o dal tumulo. In ogni caso la piantumazione deve essere autorizzata dal Responsabile del Servizio.
3. Gli ornamenti di fiori freschi, non appena avvizziscono, dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, il personale addetto al servizio li farà togliere o sradicare e provvederà al loro smaltimento.

4. La manutenzione delle aree comuni a verde è di esclusiva competenza del Comune o per esso del Gestore dei Servizi cimiteriali.

Articolo 59 – Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere inadatte allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
3. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.
4. Il Responsabile del servizio disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. Detti provvedimenti verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. Valgono per la disponibilità dei materiali od oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti dall'art. 36 in quanto applicabili.

Articolo 60 – Custode

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione, del medesimo nonché la tenuta dei registri, come previsto dagli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.
3. Il custode del cimitero deve:
 - dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di proprietà comunale;
 - curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
 - curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;

- tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero;
4. Gli addetti ai lavori nel cimitero debbono essere sottoposti a vaccinazione antitetanica, come prescritto dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e dal regolamento di applicazione dettato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

CAPO VIII – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 61 – Accesso al cimitero – tipologia degli interventi

1. L'accesso al cimitero finalizzato all'esecuzione di qualunque opera di tumulazione, estumulazioni, inumazioni, esumazioni, e tutto ciò che attiene alle attività cimiteriali nonché manutenzione e nuove costruzioni, è sempre subordinato all'autorizzazione che il Responsabile del Servizio rilascia al concessionario/richiedente.
2. Per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, il concessionario/richiedente si avvale di ditta esterna di sua fiducia, così come per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria.
3. La scelta della ditta di fiducia, la verifica delle capacità tecniche e della regolarità in materia di sicurezza e assicurativa, spetta esclusivamente al concessionario/richiedente che se ne assume tutte le responsabilità.
4. Il Responsabile del Servizio è tenuto a comunicare al concessionario eventuali situazioni riscontrate e ritenute pericolose per l'utenza e per gli operatori; nei casi ritenuti di grave pericolo o incompatibili con la natura dei luoghi, il Responsabile del Servizio disporrà la sospensione immediata dei lavori.
5. Tutti i lavori devono svolgersi nel pieno rispetto dei luoghi di culto.
6. In casi particolari di lavorazioni che disturbano l'utenza, creando disagio allo svolgimento della normale attività, o pericolose, il Responsabile del Servizio si riserva di autorizzarle nel rispetto di determinati orari.
7. E' fatto divieto d'uso, da parte delle ditte di fiducia del concessionario/richiedente, delle attrezzature/mezzi a servizio dell'attività cimiteriale e ad uso esclusivo dell'utenza e degli operatori comunali.
8. Eventuali danni arrecati a cose o persone, durante lo svolgimento dei lavori, devono essere subito comunicati al Responsabile del Servizio.

Articolo 62 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private e relative varianti anche in corso d'opera, debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n° 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria amministrazione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
6. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, ecc., nel rispetto di quanto previsto dal Piano Regolatore Cimiteriale.
7. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 63 – Responsabilità

1. I concessionari delle sepolture, in solido con i progettisti, i direttori dei lavori e gli esecutori, sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di ogni ed eventuale danno recato o al Comune od a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.
2. La cura, la manutenzione e il buono stato di conservazione dei manufatti privati è ad esclusivo carico dei concessionari/referenti o loro eredi, pena la decadenza della concessione.

Articolo 64 – Organizzazione del cantiere e dei lavori

1. Nella costruzione di manufatti da parte dei privati (tombe, cappelle, ecc..), la ditta deve attenersi alle indicazioni del Responsabile del Servizio competente in merito a:
 - eventuali aree da recintare per il deposito dei materiali da utilizzare durante le lavorazioni;
 - eventuali aree da recintare per il deposito di materiale di risulta dalle lavorazioni;
 - opere di recinzione da eseguire a norma ed in sicurezza e qualora ritenuto necessario anche oscurate;
 - transito e relativo percorso dei mezzi necessari all'esecuzione dei lavori;
 - eventuali allacci per uso di energia elettrica o altro.
2. Qualora per esigenze di cantiere occorra l'allacciamento temporaneo alle reti cimiteriali, dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Responsabile del Servizio; la stessa è soggetta al pagamento di una tariffa proporzionata alla durata dell'uso.
3. E' altresì vietato alle ditte che eseguono i lavori, svolgere attività commerciali per l'acquisizione di opere e servizi all'interno del cimitero.
4. E' fatto divieto:

- depositare materiale, sia nuovo che di risulta, in aree diverse da quelle concordate con il Responsabile del Servizio anche se apparentemente abbandonate o esterne al cimitero;
 - lavare le attrezzature utilizzate nelle lavorazioni nei bagni o presso le fontanelle in dotazione all'utenza, o comunque sversare i residui nella rete fognaria;
5. Il materiale di risulta, proveniente dalle lavorazioni, deve essere convogliato alle discariche e i luoghi di lavoro relativi al cantiere o confinanti dovranno essere ripuliti a fine lavori in modo da ripristinare la situazione iniziale.
 6. I materiali e i mezzi che la ditta lascerà in deposito all'interno del cimitero rientrano nelle responsabilità della stessa; il Responsabile del Servizio non è responsabile per danni o furti arrecati da terzi.
 7. Nei giorni festivi e pre festivi o comunque di interruzione dei lavori, il cantiere dovrà essere mantenuto con il massimo decoro.

Articolo 65 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti e di altre festività

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico in occasione della Commemorazione dei Defunti e di altre festività, esporrà gli avvisi indicanti i periodi di assoluto divieto di ogni attività (cantieri, accesso con auto, ecc...) all'interno del cimitero.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione del cantiere, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 66 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla a che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere soggette ad autorizzazione o concessione edilizia.

CAPO IX – DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 67 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini benemeriti

1. L'Amministrazione Comunale può destinare gratuitamente nel cimitero comunale aree e tombe per la sepoltura di cadaveri o resti di cittadini benemeriti per opere di ingegno o per servizi resi.

Articolo 68 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n°285/90, il registro delle sepolture dove vengono annotate tutte le operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Il registro è ordinato in maniera tale da effettuare le iscrizioni giornalieri.

Articolo 69 – Scadenziario delle concessioni

1. E' istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Articolo 70 – Tariffe

1. Le tariffe di cui al presente regolamento sono fissate in apposito tariffario approvato dalla Giunta Comunale e soggetto agli aggiornamenti annuali ISTAT, sulla base dei costi sostenuti dell'Amministrazione per la realizzazione delle tombe e dei loculi.

Articolo 71 – Mappa

1. Presso l'Ufficio Tecnico è tenuta una rappresentazione delle sepolture, al fine dell'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro denominato mappa delle sepolture può essere tenuto anche su supporti informatici.
2. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura del cimitero e che trova riscontro nel registro delle sepolture.
3. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e ogni operazione cimiteriale.

CAPO X – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 72 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti, ecc. si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo assenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non venga raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 73 – Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento quando non costituiscano reato più grave, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell' art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000, dell'art 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetto dell'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n.196 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 74 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nei riferimenti legislativi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Articolo 75 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

